



Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili
Capitaneria di Porto di Venezia

ORDINANZA

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Venezia:

Visto: l'articolo 133 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 "Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima";

Visto: l'art. 59 del Regolamento di esecuzione del codice della navigazione;

Visto: il Regolamento (CE) n. 404 in data 08 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto: il Decreto Legislativo n. 4 in data 09 gennaio 2012 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della Legge 4 giugno 2010, n° 96" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista: la propria Ordinanza n. 33 in data 27 marzo 2015 con la quale è stato disciplinato l'esercizio della pesca professionale mediante l'uso di nasse e simili nel Compartimento Marittimo di Venezia;

Vista: la nota presentata in data 22 marzo 2021 da Lega Coop Agroalimentare, in nome e per conto delle Associazioni di categoria firmatarie del Piano di Gestione della fascia costiera veneta elaborato nel 2015, con cui è stata richiesta l'emanazione di apposita ordinanza per la campagna di pesca delle seppie con nasse dal 01 aprile al 15 luglio 2021 ed è stata rappresentata la necessità, come negli anni precedenti, di estendere sino a 1.5 miglia dalla costa la zona dedicata all'attività di pesca con le nasse nel litorale del Lido, a seguito della presenza della lunata a mare e delle barriere soffolte che hanno generato variazioni all'idrodinamica locale e alla morfologia degli ambienti costieri;

ORDINA

Articolo 1

La campagna di pesca delle seppie con nasse e simili – così come disciplinata con ordinanza n. 33/2015 in premessa richiamata - è consentita nel periodo **dal 01 aprile al 15 luglio 2021**, con l'orario di uscita dai porti, limitatamente al primo giorno della campagna, non prima delle ore 09.00.

Articolo 2

In deroga all'art. 1 comma A dell'Ordinanza n. 33/2015, citata in premessa, limitatamente al tratto di mare compreso tra la diga sud del Porto di Lido e la diga nord del Porto di Malamocco (Lido di Venezia), le nasse possono essere poste nella fascia di mare compresa fra 0.11 e 1.5 miglia dalla costa.

Articolo 3

I trasgressori della presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca reato o diversa violazione, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 10, 11 e 12 del Decreto Legislativo n° 4 in data 09 gennaio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero dell'art. 1174 comma 1 del Codice della Navigazione.

Venezia, *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
Amm. Isp. (CP) Piero PELLIZZARI
Firmato digitalmente 